



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTI CAUTELARI

Il Giudice monocratico, dott. GIANLUCA MORABITO, a scioglimento della riserva assunta con ordinanza del 14.07.2026, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex artt. 23, III co., c.c. e 700 c.p.c. ritualmente depositato e notificato Parte_1 (C.F. C.F._1 , Parte_2 [...] (C.F. C.F._2), Parte_3 (C.F. C.F._3), Parte_4 (C.F. C.F._4), Pt_5 [...] (C.F. C.F._5) e Parte_6 (C.F. C.F._6) convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale il Controparte_1 , chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “*Voglia l’Ill.mo Tribunale adito così provvedere, in via cautelare, inaudita altera parte ai sensi dell’art. 669-sexies, comma 2, c.p.c., stante la riscontrata estrema urgenza e il rischio che la convocazione della controparte pregiudichi l’attuazione del provvedimento, con fissazione dell’udienza di comparizione delle parti nei termini di legge per la conferma, modifica o revoca del decreto a) ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 669-quinquies e 818 c.p.c., e accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, sospendere ai sensi dell’art. 23, comma 3, c.c. e, in quanto occorrer possa, dell’art. 700 c.p.c., l’esecuzione della deliberazione adottata dall’Assemblea Ordinaria del Controparte_1 in data 22 giugno 2026, recante approvazione della c.d. Ipotesi B (rimozione, abbandono assicurativo del manufatto CP_2 e avvio del percorso per un eventuale nuovo manufatto); b) per l’effetto, inibire al Consiglio Direttivo del CP_1 e al suo legale rappresentante il compimento di ogni atto esecutivo della deliberazione sospesa e, in particolare, la trasmissione alla Compagnia assicuratrice della dichiarazione di abbandono del CP_2 nonché la*

rimozione, la demolizione e lo smaltimento del manufatto, salvi i soli interventi di mera messa in sicurezza imposti dall'Autorità che non ne pregiudichino la conservazione e la recuperabilità”.

Con decreto emesso *inaudita altera parte* il 10.07.2026 il Tribunale, letti gli artt. 669sexies, II co., c.p.c. e 23, III co., c.c., sospendeva l'esecuzione della deliberazione adottata dall'Assemblea Ordinaria del Controparte_1 [...] in data 22 giugno 2026, recante approvazione della c.d. Ipotesi B (rimozione, abbandono assicurativo del manufatto CP_2 e avvio del percorso per un eventuale nuovo manufatto), per l'effetto inibendo al Consiglio Direttivo del CP_1 e al suo legale rappresentante il compimento di ogni atto esecutivo della deliberazione sospesa e, in particolare, la trasmissione alla Compagnia assicuratrice della dichiarazione di abbandono del CP_2, nonché la rimozione, la demolizione e lo smaltimento del manufatto, salvi i soli interventi di mera messa in sicurezza imposti dall'Autorità che non ne pregiudicassero la conservazione e la recuperabilità e fissava udienza per la discussione in contraddittorio per il 14.07.2026, ore 10,45, assegnando termine alla parte ricorrente sino al 10.07.2026 per la notifica alla controparte del ricorso e del presente decreto.

Nelle more, si costituiva in giudizio il [...] Controparte_1, contestando integralmente la domanda avversaria e concludendo come di seguito: *“voglia l’Onorevole tribunale monocratico di Roma contrariis reiectis, preliminarmente revocando il decreto inaudita altera parte emesso il 10 luglio scorso, respingere la domanda cautelare dei ricorrenti per tutte le ragioni di rito e merito sopra esposte. In linea di mero e rigoroso subordine, voglia, a mente dell’art. 669 decies c.p.c., imporre adeguata cauzione in favore del CP_1 resistente ai sei ricorrenti onde garantire la reversibilità delle conseguenze dannose che la misura cautelare produrrà ove non revocata e comunque per l’esito del giudizio di merito, ove effettivamente proposto ex adverso, ove venga negato il diritto all’annullamento della deliberazione. Con riserva, comunque, di proposizione di azione di risarcimento dei danni anche a mente dell’art. 96 comma secondo c.p.c. Vinte le spese e competenze del presente procedimento”.*

All’udienza del 14.07.2026 le difese si riportavano ai rispettivi scritti e il Tribunale riservava la decisione.

Il ricorso ex art. 700 c.p.c. deve essere dichiarato inammissibile per difetto del requisito della residualità.

E, invero, con lo stesso ricorso i ricorrenti hanno pacificamente domandato l'inibitoria della delibera adottata dall'Assemblea ordinaria dell'associazione convenuta tanto ai sensi dell'art. 23, III co., c.c., quanto ex art. 700 c.p.c..

Prevede, tra l'altro, l'art. 23, III co., c.c. che *“Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi”*.

Non v'è dubbio, quindi, che in base alla stessa prospettazione di ricorrenti lo strumento di cui alla sopra citata disposizione costituisca il rimedio cautelare tipizzato dal legislatore nel caso che qui ci occupa.

Va, pertanto, preso atto che l'azione ex art. 700 c.p.c., contraddistinta dal carattere della residualità, non è nel caso di specie ammissibile, sussistendo il rimedio tipico dell'azione ex art. 23, III co., c.c..

Dovrà essere, in conclusione, dichiarata l'inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c..

La domanda ex art. 23, III co., c.c. deve essere, del pari, dichiarata inammissibile.

Ed invero, l'azione cautelare contemplata dalla succitata disposizione presuppone testualmente la previa o contestuale instaurazione del giudizio di merito, che nella specie non risulta essere stato incardinato.

Né rileva ai fini che qui interessano la presenza della clausola definita *“compromissoria”* dalla difesa di parte ricorrente, di cui all'art. 26 dello Statuto dell'associazione resistente.

Ed invero, per giurisprudenza costante la clausola statutaria prevedente (come nel caso che ci occupa) che le controversie insorgenti tra associati e associazione siano devolute ad un collegio di probiviri – salva l'ipotesi che con essa si attribuiscano a tale organo le funzioni di un vero collegio arbitrale – appresta solo un rimedio endoassociativo diretto a prevenire una controversia, senza precludere agli associati il ricorso all'autorità giudiziaria (v., tra le altre, Trib. Roma, r.g. 56152/13; Trib. Roma, sent. n. 4804/24).

Si aggiunga che ai fini della validità della clausola compromissoria che preveda il deferimento delle controversie tra associazione e associato ad un collegio arbitrale composto dai probiviri nominati dall'assemblea, è necessario (ciò che nella specie non si verifica) che lo Statuto preveda sin dall'origine ed in termini generali che i probiviri vengano designati con il concorso di tutti i soci (non solo dei presenti e votanti in assemblea), poiché solo in tal modo può realizzarsi la garanzia della imparzialità di coloro che sono chiamati a risolvere la lite tra l'ente e l'associati (v. Cass. civ., Sez. I, n. 7262/08; n. 26318/06; n. 3316/01).

Ne discende la non configurabilità, nel caso che ci occupa, della clausola di che trattasi in termini di clausola compromissoria.

Si osservi, *ad abundantiam*, che nella fattispecie i ricorrenti non hanno neppure allegato la previa instaurazione del procedimento arbitrale.

Alla stregua delle superiori considerazioni, anche il ricorso proposto ai sensi dell'art. 23, III co., c.c. dovrà essere dichiarato inammissibile, siccome non preceduto dalla proposizione del giudizio di merito.

Alle declaratorie di cui sopra segue la revoca del decreto *emesso inaudita altera parte*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 669sexies, II co., c.p.c..

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria.

P.Q.M.

- dichiara l'inammissibilità sia del ricorso ex art. 700 c.p.c., che del ricorso ex art. 23, III co., c.c., per l'effetto revocando il decreto emesso *inaudita altera parte*;

- condanna Parte_1 (C.F. C.F._1), Parte_2
[...] (C.F. C.F._2), Parte_3 (C.F. C.F._3), Parte_4 (C.F. C.F._4),
Parte_5 (C.F. C.F._5) e Parte_6 (C.F. C.F._6), in solido tra loro, a rifondere al [...]
Controparte_1 le spese del procedimento, che liquida in complessivi €5.213,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre a IVA e CPA come per legge.

Roma, 20.07.2026

Il Giudice
dott. Gianluca Morabito